





REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Firenze, 3 ottobre 2017



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

D'iniziativa dei Consiglieri:

GIANNI ANSELMINI

LEONARDO MARRAS

ANTONIO MARTEO

LUCA DE ROBERTIS

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
SEGRETERIA REGIONALE
FIRENZE

100 - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
3 OTT. 2013
N°

Proposta di legge

Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – Bed and breakfast. Modifica dell'articolo 56 della l.r. 86/2016

Art. 2 – Comunicazione iniziale e periodica. Modifica dell'articolo 83 della l.r. 86/2016

Art. 3 – Norme transitorie. Modifica dell'articolo 159 della l.r. 86/2016

Art. 4 – Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e o) dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato che:

1. E' necessario modificare la disposizione che riguarda l'attività di somministrazione agli alloggiati da parte dei bed and breakfast, stabilendo che tale somministrazione concerne genericamente alimenti e bevande e non si limita alla prima colazione, e prevedendo una disposizione transitoria che consenta agli affittacamere già legittimati alla somministrazione secondo le norme previgenti di diventare o meno bed and breakfast ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 86/2016;
2. E' necessario modificare la disposizione che riguarda l'obbligo per le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari di comunicare periodicamente all'amministrazione le caratteristiche delle strutture medesime anche nel caso in cui non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione; è altresì necessario modificare il termine entro il quale la comunicazione delle variazioni deve essere effettuata, in modo che ne sia più funzionale la sua fruizione da parte dell'amministrazione.

Approva la seguente legge

Art. 1

Bed and breakfast. Modifica dell'articolo 56 della l.r. 86/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) è sostituito dal seguente:
"1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e vengono somministrati alimenti e bevande agli alloggiati."

Art. 2

Comunicazione iniziale e periodica. Modifica dell'articolo 83 della l.r. 86/2016

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:
"b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione."

Art. 3

Norme transitorie. Modifica dell'articolo 159 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Gli affittacamere che alla data di entrata in vigore della presente legge somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, sia che abbiano o meno assunto la denominazione di bed and breakfast, qualora intendano continuare l'attività di somministrazione, entro dodici

mesi dalla data predetta effettuano apposita comunicazione allo SUAP competente per territorio con la quale diventano bed and breakfast ai sensi dell'articolo 56.”

Art. 4
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 86/2016:
 - a) I commi 5 e 6 dell'articolo 55 (Affittacamere)
 - b) Il comma 4 dell'articolo 60 (Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione).

Proposta di legge

Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

RELAZIONE

La proposta di legge interviene per modificare alcune disposizioni della l.r. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale) riguardanti l'attività di affittacamere e bed & breakfast, nonché la comunicazione delle caratteristiche che le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari sono tenuti ad effettuare alla pubblica amministrazione.

Esame dell'articolato:

Art. 1 – Bed and breakfast. Modifica dell'articolo 56 della l.r.86/2016

Il vigente comma 4 dell'articolo 56 prevede per i bed and breakfast solo la possibilità di somministrare la prima colazione agli alloggiati; la disposizione è riduttiva rispetto alla previgente disciplina, che consentiva la somministrazione di alimenti e bevande (possibilità adesso consentita in via transitoria per gli affittacamere e bed and breakfast esistenti solo fino al 12 gennaio 2018, ovvero un anno dall'entrata in vigore del Testo unico).

La modifica reintroduce tale possibilità, in considerazione del fatto che altrimenti verrebbero a cessare molte attività che avevano legittimamente svolto la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa, anche operando cospicui investimenti. Spesso trattasi di strutture ricettive localizzate in ambiti territoriali (per es. in aree rurali) lontani dai centri abitati, con scarsa presenza di attività di bar e ristorante ubicate in prossimità della struttura.

Art. 2 – Comunicazione iniziale e periodica. Modifica dell'articolo 83 della l.r. 86/2016

La modifica dell'articolo 83, comma 3, lettera b) elimina l'obbligo di presentazione della comunicazione "periodica" nel caso in cui non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione, in modo che il medesimo obbligo permanga solo in caso di variazione delle caratteristiche delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.

Si modifica inoltre il termine attuale - dal 30 settembre al 30 aprile - per la presentazione di tale comunicazione, fissando un termine che appare più funzionale, soprattutto per gli stabilimenti balneari, a rendere fruibili le comunicazioni sulle caratteristiche da parte degli uffici IAT e dei siti istituzionali.

La soppressione della comunicazione anche in assenza di variazioni evita un onere gravoso per le imprese che con la "comunicazione periodica" si sarebbero limitate a confermare caratteristiche, attrezzature e servizi delle strutture invariate rispetto alla precedente comunicazione, ed evita all'amministrazione un'attività inutile e ridondante, non conforme al principio generale di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1 della l. 241/1990.

Per di più la mancata o incompleta presentazione della comunicazione, anche nel caso in cui la medesima contenesse informazioni già in possesso delle amministrazioni riceventi, è attualmente sanzionata ai sensi dell'articolo 86, comma 1 della vigente normativa, con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3 – Norme transitorie. Modifica dell'articolo 159 della l.r. 86/2016

Si stabilisce, in maniera inequivoca e nella sede opportuna (che è quella delle disposizioni transitorie), che gli affittacamere che avevano o meno assunto la denominazione di bed & breakfast in vigore della l.r. 42/2000 (che prevedeva la facoltatività di tale denominazione) hanno tempo fino al 12 gennaio 2018 per scegliere se continuare o meno l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, optando, in caso positivo, per la "nuova" tipologia di struttura denominata bed and breakfast dal vigente Testo unico.

Art. 4 – Abrogazioni

Vengono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 55, che contengono disposizioni di diritto transitorio sull'attività di affittacamere - i cui precetti sono riassunti nella modifica della norma transitoria del TU, ovvero l'articolo 159 - in modo da rendere più chiaro e coerente il contenuto precettivo di tale articolo, incentrato sulla disciplina a regime degli affittacamere.

L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 60 è retta dalla stessa motivazione di quella dei commi 5 e 6 dell'articolo 55.